

UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA



Comune di
Romana



Comune di
Villanova Monteleone



Comune di
Monteleone Rocca Doria



Comune di
Padria



Comune di
Mara

REGOLAMENTO IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA

Approvato con Deliberazione dell'Assemblea n. 24 del 19/07/2017.

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento	pag. 5
Art. 2 – Titolarità delle funzioni	pag. 5
Art. 3 – Destinatari del regolamento	pag. 5
Art. 4 – Decorrenza del regolamento	pag. 5
Art. 5 – Controlli e decadenza dai benefici	pag. 5
Art. 6 – Trattamento dati personali	pag. 5

TITOLO I SPESE DI VIAGGIO PER STUDENTI PENDOLARI

Capo I

Contributi per il rimborso delle spese di viaggio a favore degli studenti pendolari della scuola secondaria superiore

(Legge Regionale n. 31 del 25/06/1984, art. 7, lett. a)

Art. 7 – Oggetto	pag. 7
Art. 8 – Requisiti di partecipazione	pag. 7
Art. 9 – Esclusione dal beneficio	pag. 7
Art. 10 – Criteri di assegnazione	pag. 8
Art. 11 – Presentazione delle domande	pag. 8
Art. 12 – Istruttoria delle domande	pag. 8
Art. 13 – Incompatibilità	pag. 9

TITOLO II SPESE SOSTENUTE PER L'ISTRUZIONE

Capo II

Borse di studio a sostegno della spesa effettuata dalle famiglie per l'istruzione

(Legge n. 62 del 10/03/2000, art. 1, comma 9)

Art. 14 – Oggetto	pag. 10
Art. 15 – Requisiti di partecipazione	pag. 10
Art. 16 – Esclusione dal beneficio	pag. 10
Art. 17 – Tipologie di spese ammissibili	pag. 11
Art. 18 – Criteri di assegnazione	pag. 11
Art. 19 – Presentazione delle domande	pag. 12
Art. 20 – Istruttoria delle domande	pag. 12
Art. 21 – Incompatibilità	pag. 13

TITOLO III LIBRI DI TESTO

Capo III

Fornitura gratuita dei libri di testo in favore degli alunni frequentanti la scuola primaria (Decreto Legislativo n. 297 del 16/04/1994, art. 156, comma 1 e Legge Regionale n. 31 del 25/06/1984, art. 6, comma 1, lett. c)

Art. 22 – Oggetto	pag. 14
Art. 23 – Requisiti	pag. 14
Art. 24 – Procedura di assegnazione	pag. 14

Capo IV

Contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni frequentanti la scuola secondaria di I° e II° grado

(Legge n. 448 del 23/12/1998, art. 27)

Art. 25 – Oggetto	pag. 14
-------------------	---------

Art. 26 – Requisiti di partecipazione	pag. 14
Art. 27 – Esclusione dal beneficio	pag. 15
Art. 28 – Criteri di assegnazione	pag. 15
Art. 29 – Presentazione delle domande	pag. 15
Art. 30 – Istruttoria delle domande	pag. 16
Art. 31 – Incompatibilità	pag. 16

TITOLO IV BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI

Capo V

Borse di studio per studenti meritevoli frequentanti

le scuole pubbliche secondarie di II° grado appartenenti a famiglie svantaggiate

Art. 32 – Oggetto	pag. 17
Art. 33 – Requisiti di partecipazione	pag. 17
Art. 34 – Esclusione dal beneficio	pag. 17
Art. 35 – Importo e numero delle borse di studio da erogare	pag. 18
Art. 36 – Criteri di assegnazione	pag. 18
Art. 37 – Presentazione delle domande	pag. 19
Art. 38 – Istruttoria delle domande	pag. 19
Art. 39 – Incompatibilità	pag. 19

Capo VI

Borse di studio per laureati

Art. 40 – Oggetto	pag. 19
Art. 41 – Requisiti di partecipazione	pag. 19
Art. 42 – Esclusione dal beneficio	pag. 20
Art. 43 – Importo e numero delle borse di studio da erogare	pag. 20
Art. 44 – Criteri di assegnazione	pag. 20
Art. 45 – Presentazione delle domande	pag. 20
Art. 46 – Istruttoria delle domande	pag. 20
Art. 47 – Incompatibilità	pag. 21

TITOLO V MENSA SCOLASTICA

Capo VII

Servizio di mensa scolastica

(Legge Regionale n. 31 del 25/06/84 art. 2 lett. b, art. 6 lett. b, art. 8)

Art. 48 – Oggetto	pag. 22
Art. 49 – Beneficiari	pag. 22
Art. 50 – Modalità di accesso al servizio	pag. 22
Art. 51 – Modalità di gestione del servizio	pag. 22
Art. 52 – Costo del servizio	pag. 23
Art. 53 – Pagamento del servizio	pag. 23
Art. 54 – Mancato pagamento del servizio	pag. 23
Art. 55 – Controlli	pag. 23
Art. 56 – Commissione Mensa	pag. 24

TITOLO VI TRASPORTO SCOLASTICO

Capo VIII

Servizio di trasporto scolastico

(Legge Regionale n. 31 del 25/06/84 art. 2 lett. a, art. 6 lett. a)

Art. 57 – Oggetto	pag. 25
Art. 58 – Beneficiari	pag. 25

Art. 59 – Modalità di accesso al servizio	pag. 25
Art. 60 – Modalità di gestione del servizio	pag. 25
Art. 61 – Costo del servizio	pag. 26
Art. 62 – Comportamento degli utenti	pag. 26
Art. 63 – Sanzioni	pag. 26
Art. 64 – Sicurezza e responsabilità	pag. 27
Art. 65 – Rapporti con le Istituzioni Scolastiche	pag. 27

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 66 – Pubblicità e modifiche del regolamento	pag. 28
--	---------

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Con il presente regolamento l'Unione dei Comuni del Villanova intende incentivare e sostenere il diritto allo studio in favore degli studenti delle scuole primarie e delle scuole secondarie di I° e II° grado.

Con esso si intende regolamentare l'accesso al servizio di mensa scolastica e disciplinare i criteri e le modalità di concessione di benefici, quali contributi, assegni di studio, buoni libro, etc.

Si compone di cinque titoli disciplinanti rispettivamente:

- Spese di viaggio per studenti pendolari;
- Spese sostenute per l'istruzione;
- Libri di testo;
- Borse di studio per studenti meritevoli;
- Mensa scolastica;
- Trasporto scolastico.

Art. 2 – Titolarità delle funzioni

Titolare dei procedimenti relativi al presente regolamento è l'Unione dei Comuni del Villanova, fatto salvo il principio di adeguatezza.

Art. 3 – Destinatari del regolamento

Destinatari del regolamento sono gli alunni della scuola primaria, della scuola secondaria di I° e II° grado, i neodiplomati e i neolaureati residenti in uno dei Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni del Villanova.

Sono esclusi gli studenti dei corsi di formazione professionale.

Art. 4 – Decorrenza del regolamento

Il presente regolamento avrà effetto a partire dalla data di esecutività della deliberazione dell'Assemblea di approvazione.

Art. 5 – Controlli e decadenza dai benefici

L'Unione dei Comuni del Villanova e/o i Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni che curano l'istruttoria delle istanze, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, art. 71, comma 1, effettuano idonei controlli, sia a campione che in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo Decreto.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e l'Unione dei Comuni del Villanova e/o i Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni segnaleranno il fatto all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 6 – Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati personali e sensibili, previsti dal presente Regolamento, sarà effettuato, nel rispetto dell'art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali e sensibili" e ss.mm.ii., dall'Unione dei Comuni del Villanova, titolare del trattamento.

L'Ente utilizzerà i dati contenuti nelle dichiarazioni prodotte in sede di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto notorio al fine di garantire l'accesso ai benefici, il

riconoscimento e la liquidazione degli stessi. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici quando qualora sia necessario per lo svolgimento di fini istituzionali ed in particolare per lo svolgimento dei procedimenti relativi ai benefici.

L'Unione dei Comuni del Villanova, al quale si presentano le domande relative ai benefici, i CAAF ai quali viene presentata la dichiarazione sostitutiva unica per la certificazione ISEE, assumono collettivamente la qualifica di "titolari del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Essendo il conferimento dei dati un onere per il richiedente che voglia ottenere un determinato provvedimento/servizio, l'eventuale rifiuto di conferire i dati comporta l'impossibilità di evadere la pratica e quindi l'esclusione dal beneficio. L'interessato può, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii, rivolgersi in qualsiasi momento all'Ente al quale ha presentato la dichiarazione o la certificazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, rettificare o cancellare, chiedere il blocco ed opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. La conservazione dei dati avviene tramite archivi cartacei e/o informatici.

TITOLO I
SPESE DI VIAGGIO PER STUDENTI PENDOLARI

Capo I

**Contributi per il rimborso delle spese di viaggio a favore degli studenti pendolari della scuola secondaria superiore
(Legge Regionale n. 31 del 25/06/1984, art. 7, lett. a)**

Art. 7 – Oggetto

In attuazione della Legge Regionale n. 31 del 25/06/1984, art. 7, lett. a, il presente capo disciplina gli interventi che il Comune dovrà attuare per i servizi di trasporto.

In particolare, l'intervento concernente l'assegnazione di contributi per il rimborso delle spese di viaggio a favore degli studenti pendolari della scuola secondaria superiore.

Art. 8 – Requisiti di partecipazione

Per poter richiedere il contributo gli studenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

- a. essere residenti in uno dei Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni del Villanova alla data di scadenza della presentazione della domanda oppure domiciliati in uno dei Comuni dell'Unione e non aver beneficiato del medesimo contributo nel Comune di residenza;
- b. essere iscritti ed aver frequentato, nell'anno scolastico al quale si riferisce il contributo, presso gli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica ed i Conservatori di Musica, pubblici o privati¹; sono compresi gli studenti che frequentano l'anno integrativo degli Istituti Magistrali e dei Licei Artistici, mentre sono esclusi gli studenti che frequentano i corsi di formazione professionale;
- c. appartenere a nuclei familiari il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in corso di validità alla data di scadenza della presentazione della domanda, sia pari o inferiore ad € 25.000,00 ovvero al limite previsto annualmente dalla Giunta dell'Unione dei Comuni del Villanova.

Art. 9 – Esclusione dal beneficio

In fase di istruttoria delle domande saranno escluse dal beneficio:

- a. le istanze presentate per studenti che non siano in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 8;
- b. le istanze non protocollate o protocollate dopo la data di scadenza della presentazione delle domande, prevista nel bando;
- c. le istanze non sottoscritte dal richiedente;
- d. le istanze parzialmente compilate o prive di dati essenziali per l'assegnazione del contributo;
- e. le istanze presentate per studenti appartenenti a famiglie il cui ISEE non sia in corso di validità alla data di scadenza della presentazione della domanda;
- f. le istanze non corredate da certificazione ISEE;
- g. le istanze, presentate per studenti, prive di certificazioni, autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive o ogni documento di riferimento (compresi i documenti delle spese sostenute nell'anno scolastico a cui si riferisce il contributo, quali gli abbonamenti nominativo in originale relativi ai mesi da settembre a giugno dell'anno scolastico di riferimento) necessario a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 7.

¹ Questi ultimi purché abilitati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.

Art. 10 – Criteri di assegnazione

Il rimborso delle spese di viaggio sarà commisurato al percorso necessario per raggiungere, dal proprio comune di residenza, il comune dove ha sede la scuola più vicina del tipo di quella prescelta dallo studente.

È escluso dal rimborso il trasporto urbano.

Il rimborso delle spese sostenute dagli studenti per viaggi con mezzo privato sarà possibile solo in mancanza o in carenza del servizio pubblico e l'importo del rimborso riconosciuto sarà commisurato a quello relativo all'utilizzo del mezzo pubblico.

Non è ammesso il rimborso per spese di viaggio finalizzate a raggiungere istituti fuori dal territorio regionale.

Agli studenti che nel corso dell'anno al quale si riferisce il contributo hanno frequentato più istituti potrà essere rimborsata una sola quota, ossia quella corrispondente al raggiungimento dell'istituto più vicino.

Ai fini dell'assegnazione dei contributi si individuano le seguenti fasce di reddito I.S.E.E. con le corrispondenti percentuali massime di rimborso:

VALORE I.S.E.E.		RIMBORSO MASSIMO		
da €	0,00	a €	9.760,00	70%
da €	9.761,01	a €	14.650,00	45%
da €	14.651,01	a €	25.000,00	30%

Qualora l'importo stanziato non sia sufficiente alla totale copertura del fabbisogno, saranno stabilite percentuali di rimborso proporzionali tenendo conto del totale delle spese ammissibili e dell'importo stanziato a loro copertura.

Saranno rimborsare esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate con gli abbonamenti nominativo in originale relativi ai mesi da settembre a giugno dell'anno scolastico di riferimento.

Art. 11 – Presentazione delle domande

Gli interessati, i genitori per gli studenti minorenni e i maggiorenni per se stessi, devono presentare istanza di concessione del contributo all'Ufficio Protocollo del Comune di residenza, entro i termini stabiliti dal pubblico avviso, anche tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

Alla domanda, redatta utilizzando l'apposita modulistica e correttamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- certificazione ISEE in corso di validità alla data di scadenza della presentazione della domanda non superiore ad € 25.000,00 ovvero al limite previsto annualmente dalla Giunta Comunale;
- abbonamenti nominativo in originale comprovanti la spesa sostenuta nell'anno scolastico al quale si riferisce il contributo;
- autocertificazione di iscrizione e regolare frequenza delle lezioni.

Art. 12 – Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande è curata dal Responsabile del Procedimento del Comune di residenza che procederà alla formazione degli elenchi dei beneficiari, i quali verranno pubblicati all'Albo Pretorio dell'Unione dei Comuni del Villanova e dei Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni del Villanova.

Gli interessati, nei 10 giorni successivi alla pubblicazione, potranno presentare eventuali osservazioni o opposizioni.

Sulla base degli elenchi dei beneficiari definitivi si provvederà con successivo atto a liquidare i relativi importi.

Art. 13 – Incompatibilità

L'eventuale quota non rimborsata delle spese di viaggio potrà essere rimborsata, nei limiti delle risorse disponibili, a coloro che per il medesimo anno scolastico abbiano presentato richiesta di assegnazione borse di studio a sostegno della spesa effettuata dalle famiglie per l'istruzione, di cui alla Legge n. 62 del 10/03/2000, art. 1, comma 9.

TITOLO II
SPESE SOSTENUTE PER L'ISTRUZIONE

Capo II

**Borse di studio a sostegno della spesa effettuata dalle famiglie per l'istruzione
(Legge n. 62 del 10/03/2000, art. 1, comma 9)**

Art. 14 – Oggetto

Ai sensi della Legge n. 62 del 10/03/2000, art. 1, comma 9, il presente capo disciplina l'intervento concernente l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa effettuata dalle famiglie per l'istruzione.

Art. 15 – Requisiti di partecipazione

Possono beneficiare delle borse di studio i genitori o gli esercenti la patria potestà, ovvero gli stessi studenti se maggiorenni, in possesso dei seguenti requisiti:

- a. essere residenti in uno dei Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni del Villanova alla data di scadenza della presentazione della domanda oppure domiciliati in uno dei Comuni dell'Unione e non aver beneficiato del medesimo contributo nel Comune di residenza;
- b. essere stati iscritti ed aver frequentato, nell'anno scolastico al quale si riferisce il contributo, la scuola primaria o la scuola secondaria di primo o di secondo grado, sia statale che paritaria;
- c. appartenere a nuclei familiari il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in corso di validità alla data di scadenza della presentazione della domanda, non sia superiore ad € 14.650,00 ovvero al limite previsto annualmente dalla Regione Autonoma della Sardegna;
- d. aver sostenuto una spesa minima non inferiore a € 52,00 ovvero al limite previsto annualmente dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Art. 16 – Esclusione dal beneficio

Durante l'istruttoria delle domande saranno escluse dal beneficio:

- a. le istanze presentate per studenti che non siano in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 15;
- b. le istanze non protocollate o protocollate dopo la data di scadenza della presentazione delle domande, prevista nel bando;
- c. le istanze non sottoscritte dal richiedente;
- d. le istanze parzialmente compilate o prive di dati essenziali per l'assegnazione del contributo;
- e. le istanze presentate per studenti appartenenti a famiglie il cui ISEE non sia in corso di validità alla data di scadenza della presentazione della domanda;
- f. le istanze non corredate da certificazione ISEE;
- g. le istanze per le quali non venga presentata dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, relativa alle spese effettivamente sostenute o non vengano allegate le pezze giustificative delle spese sostenute (fatture, scontrini fiscali, ricevute fiscali, bollettini postali, bonifici bancari, etc.).

Art. 17 – Tipologie di spese ammissibili

Le tipologie di spese ammissibili sono le seguenti:

- a. spese di iscrizione. Le tasse di iscrizione rimborsabili sono esclusivamente quelle versate, per l'anno scolastico al quale si riferisce il contributo, allo Stato². Non saranno prese in considerazione le spese sostenute per motivi diversi dall'iscrizione, quali ad esempio: le spese per sostenere l'esame di diploma o di qualifica, le spese per l'assicurazione durante l'orario di educazione fisica, le spese per il ritiro dei cartelli delle assenze e delle pagelle, le spese di laboratorio, etc.
- b. spese di frequenza. Sono le spese sostenute per il soggiorno presso convitti.
- c. spese per sussidi didattici. Sono le spese sostenute per l'acquisto di vocabolari, atlanti storici e geografici e sussidi per alunni con difficoltà e/o disturbi di apprendimento. Sono esclusi dal rimborso i libri di testo.
- d. spese per attrezzature didattiche. A titolo esemplificativo, sono le spese sostenute per acquisto zainetto, grembiule, tuta da ginnastica, scarpe da ginnastica, camice/tuta/divisa/uniforme professionale da laboratorio, cancelleria e materiale scolastico di uso comune quali penne, matite, gomme, quaderni, diario, album, righelli, etc. L'ufficio competente valuterà la congruità degli acquisti dichiarati in relazione alla tipologia di scuola frequentata.
- e. spese di trasporto. Sono le spese sostenute per raggiungere, dal proprio comune di residenza, il comune dove ha sede la scuola più vicina del tipo prescelta dallo studente. È, perciò, escluso dal rimborso il trasporto urbano. Si precisa che nel caso in cui lo studente abbia già ottenuto, per lo stesso anno scolastico al quale si riferisce la borsa di studio, un contributo per il rimborso delle spese di viaggio a favore degli studenti pendolari della scuola secondaria superiore, ai sensi della Legge Regionale n. 31 del 25/06/1984, art. 7, lett. a, si terrà conto esclusivamente dell'eventuale quota non rimborsata.
- f. spese per mensa scolastica. Sono le spese sostenute, durante l'intero anno scolastico, per la fruizione da parte degli alunni del servizio di mensa scolastica gestito da un ente o dalla scuola. L'ufficio competente verificherà la congruità del rimborso richiesto tenendo conto della spesa presunta, calcolata sulla base dei giorni di fruizione del servizio di mensa scolastica e della quota unitaria dei buoni mensa a carico degli utenti.
- g. spese per viaggi e visite di istruzione. Saranno prese in considerazione solo se documentate da ricevute di versamento o giustificate da una dichiarazione dell'istituto scolastico.

Art. 18 – Criteri di assegnazione

Nell'assegnazione delle borse di studio si individua un'unica fascia di reddito familiare annuo in base al valore ISEE compresa fra € 0,00 ed € 14.650,00 ovvero al limite previsto annualmente dalla Regione Autonoma della Sardegna.

L'importo minimo delle spese ammissibili non deve essere inferiore a € 52,00 ovvero al limite previsto annualmente dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Nel caso di mancata presentazione delle pezze giustificative delle spese sostenute l'ufficio competente si riserva la possibilità di chiederne l'integrazione.

Saranno ammessi soltanto documenti di spesa rilevanti ai fini fiscali (fatture, scontrini fiscali, ricevute fiscali, bollettini postali, bonifici bancari, etc.) dai quali si evince chiaramente la natura della spesa sostenuta.

Non saranno, invece, ammesse pezze giustificative con descrizioni generiche quali "CANCELLERIA", "REP01", "REP02", "VARIE", etc.

² Qualora l'anno scolastico non sia rilevabile dalla causale del versamento, si terrà conto della data del versamento in quanto nell'anno scolastico in corso viene richiesto dall'istituto scolastico il pagamento della tassa d'iscrizione per l'anno scolastico successivo (ad esempio nel mese di gennaio/febbraio 2012 viene richiesto il pagamento delle tasse d'iscrizione per l'anno scolastico successivo, ossia il 2012/2013).

Qualora nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, relativa alle spese effettivamente sostenute, vengano indicati degli importi superiori ai documenti di spesa rilevanti ai fini fiscali allegati all'istanza si terrà conto solo di quest'ultimi.

Le spese sostenute dalle famiglie dovranno essere riferite al periodo dal 1 agosto al 30 giugno dell'anno scolastico al quale si riferiscono le borse di studio.

Al fine di rendere equo ed uniforme il rimborso, sono fissati i seguenti limiti di spesa massima rimborsabile differenziati per tipologia di scuola:

	Spesa massima rimborsabile		
	Scuola primaria	Scuola secondaria di I° grado	Scuola secondaria di II° grado
cancelleria	€ 30,00	€ 35,00	€ 35,00
zaino	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
grembiule	€ 15,00	-	-
tuta da ginnastica	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
scarpe da ginnastica	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
camice da laboratorio	-	-	€ 30,00
tuta da officina	-	-	€ 30,00
divisa/uniforme professionale	-	-	€ 70,00
sussidi didattici e attrezzature didattiche	€ 75,00	€ 150,00	€ 250,00
viaggi e visite di istruzione	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00

Tali importi potranno essere aggiornati dalla Giunta dell'Unione dei Comuni del Villanova. Qualora l'importo stanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna non sia sufficiente alla totale copertura del fabbisogno, il rimborso delle spese ammissibili sarà proporzionale alle medesime e la percentuale sarà identica per tutti i beneficiari.

Art. 19 – Presentazione delle domande

Gli interessati, i genitori per gli studenti minorenni e i maggiorenni per se stessi, devono presentare istanza di concessione del contributo all'Ufficio Protocollo del Comune di residenza, entro i termini stabiliti dal pubblico avviso, anche tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

Alla domanda, redatta utilizzando l'apposita modulistica e correttamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- certificazione ISEE in corso di validità alla data di scadenza della presentazione della domanda non superiore ad € 14.650,00 ovvero al limite previsto annualmente dalla Regione Autonoma della Sardegna;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, relativa alle spese effettivamente sostenute e/o pezze giustificative delle spese sostenute (fatture, scontrini fiscali, ricevute fiscali, bollettini postali, bonifici bancari, etc.).

Art. 20 – Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande è curata dal Responsabile del Procedimento del Comune di residenza che procederà alla formazione degli elenchi dei beneficiari, i quali verranno

pubblicati in via provvisoria sull'Albo Pretorio dell'Unione dei Comuni del Villanova e dei Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni del Villanova.

Gli interessati, nei 10 giorni successivi alla pubblicazione, potranno presentare eventuali osservazioni o opposizioni.

Sulla base degli elenchi dei beneficiari definitivi si provvederà con successivo atto a liquidare i relativi importi.

Art. 21 – Incompatibilità

Il presente contributo non è cumulabile con altri benefici concessi per le stesse finalità ed erogati dallo Stato o da altri Enti e/o Istituzioni.

TITOLO III LIBRI DI TESTO

Capo III

**Fornitura gratuita dei libri di testo in favore degli alunni frequentanti la scuola primaria
(Decreto Legislativo n. 297 del 16/04/1994, art. 156, comma 1 e Legge Regionale n. 31 del
25/06/1984, art. 6, comma 1, lett. c)**

Art. 22 – Oggetto

Il presente capo disciplina l'intervento concernente la fornitura gratuita dei libri di testo in favore degli alunni frequentanti la scuola primaria, in attuazione degli interventi previsti dal Decreto Legislativo n. 297 del 16/04/1994, art. 156, comma 1 e dalla Legge Regionale n. 31 del 25/06/1984, art. 6, comma 1, lett. c.

Art. 23 – Requisiti

Possono beneficiare della fornitura gratuita dei libri di testo tutti gli alunni della scuola primaria residenti in uno dei Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni del Villanova oppure domiciliati in uno dei Comuni dell'Unione che frequentano gli Istituti Scolastici territorialmente competenti.

Art. 24 – Procedura di assegnazione

Prima dell'inizio di ogni anno scolastico, l'Unione dei Comuni del Villanova richiede ai Dirigenti scolastici territorialmente competenti l'elenco e il numero dei libri di testo da acquistare per gli alunni della scuola primaria residenti in uno dei Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni del Villanova.

I libri di testo vengono forniti dall'Unione dei Comuni del Villanova ed affidati al Dirigente Scolastico che ne attesta all'Unione dei Comuni del Villanova l'avvenuta consegna agli aventi diritto.

Capo IV

**Contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni
frequentanti la scuola secondaria di I° e II° grado
(Legge n. 448 del 23/12/1998, art. 27)**

Art. 25 – Oggetto

Il presente capo disciplina l'intervento concernente l'assegnazione di contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni frequentanti la scuola secondaria di I° e II° grado, ai sensi della Legge n. 448 del 23/12/1998, art. 27.

Art. 26 – Requisiti di partecipazione

Per poter richiedere il contributo gli studenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. essere residenti in uno dei Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni del Villanova alla data di scadenza della presentazione della domanda oppure domiciliati in uno dei Comuni dell'Unione e non aver beneficiato del medesimo contributo nel Comune di residenza;
- b. essere iscritti e frequentare, nell'anno scolastico al quale si riferisce il contributo, la scuola secondaria di I° o di II° grado, sia statale che paritaria;
- c. appartenere a nuclei familiari il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in corso di validità alla data di scadenza della presentazione

della domanda, non sia superiore ad € 14.650,00 ovvero al limite previsto annualmente dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Art. 27 – Esclusione dal beneficio

Durante l'istruttoria delle domande saranno escluse dal beneficio:

- a. le istanze presentate per studenti che non siano in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 26;
- b. le istanze non protocollate o protocollate dopo la data di scadenza della presentazione delle domande, prevista nel bando;
- c. le istanze non sottoscritte dal richiedente;
- d. le istanze parzialmente compilate o prive di dati essenziali per l'assegnazione del contributo;
- e. le istanze presentate per studenti appartenenti a famiglie il cui ISEE non sia in corso di validità alla data di scadenza della presentazione della domanda;
- f. le istanze non corredate da certificazione ISEE;
- g. le istanze per le quali non venga presentata dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, relativa alle spese effettivamente sostenute o non vengano allegati le pezze giustificative delle spese sostenute (fatture, scontrini fiscali, ricevute fiscali, etc.).

Art. 28 – Criteri di assegnazione

Nell'assegnazione dei contributi si individua un'unica fascia di reddito familiare annuo in base al valore ISEE compresa fra € 0 ed € 14.650,00 ovvero al limite previsto annualmente dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Qualora l'importo stanziato dalla Regione Autonoma Sardegna non sia sufficiente alla totale copertura del fabbisogno, il rimborso delle spese ammissibili sarà proporzionale alle medesime e la percentuale sarà identica per tutti i beneficiari.

Nell'ipotesi in cui lo stanziamento accordato per uno dei due ordini di scuole sia sovradimensionato rispetto alle reali esigenze ed una volta soddisfatte le richieste degli studenti di quel grado di istruzione, le somme in eccedenza saranno destinate per accogliere le istanze degli alunni dell'altro ordine di scuola.

Il rimborso concesso non può, comunque, superare l'importo indicato nell'istanza.

Nel caso di mancata presentazione delle pezze giustificative delle spese sostenute l'ufficio competente si riserva la possibilità di chiederne l'integrazione.

Saranno ammessi soltanto documenti di spesa rilevanti ai fini fiscali (fatture, scontrini fiscali, ricevute fiscali, etc.) dai quali si evince chiaramente la natura della spesa sostenuta.

Qualora nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, relativa alle spese effettivamente sostenute, vengano indicati importi superiori ai documenti di spesa rilevanti ai fini fiscali allegati all'istanza si terrà conto solo di quest'ultimi.

Art. 29 – Presentazione delle domande

Gli interessati, i genitori per gli studenti minorenni e i maggiorenni per se stessi, devono presentare istanza di concessione del contributo all'Ufficio Protocollo del Comune di residenza, entro i termini stabiliti dal pubblico avviso, anche tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

Alla domanda, redatta utilizzando l'apposita modulistica e correttamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- certificazione ISEE in corso di validità alla data di scadenza della presentazione della domanda non superiore ad € 14.650,00 ovvero al limite previsto annualmente dalla Regione Autonoma della Sardegna;

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, relativa alle spese effettivamente sostenute e/o pezze giustificative delle spese sostenute (fatture, scontrini fiscali, ricevute fiscali, etc.) e/o pezze giustificative delle spese sostenute (fatture, scontrini fiscali, ricevute fiscali, etc.).

Art. 30 – Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande è curata dal Responsabile del Procedimento del Comune di residenza che procederà alla formazione degli elenchi dei beneficiari, i quali verranno pubblicati in via provvisoria sull'Albo Pretorio dell'Unione dei Comuni del Villanova e dei Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni del Villanova.

Gli interessati, nei 10 giorni successivi alla pubblicazione, potranno presentare eventuali osservazioni o opposizioni.

Sulla base degli elenchi dei beneficiari definitivi si provvederà con successivo atto a liquidare i relativi importi.

Art. 31 – Incompatibilità

Il presente contributo non è cumulabile con altri benefici concessi per le stesse finalità ed erogati dallo Stato o da altri Enti e/o Istituzioni.

TITOLO IV
BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI

Capo V
Borse di studio per studenti meritevoli frequentanti
le scuole pubbliche secondarie di II° grado appartenenti a famiglie svantaggiate

Art. 32 – Oggetto

Il presente capo disciplina l'intervento concernente l'assegnazione di borse di studio per studenti meritevoli frequentanti le scuole pubbliche secondarie di II° grado, appartenenti a famiglie svantaggiate, finanziato con specifici fondi regionali, comunali e dell'Unione dei Comuni del Villanova.

Art. 33 – Requisiti di partecipazione

Per poter richiedere la borsa di studio gli studenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. essere residenti in uno dei Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni del Villanova alla data di scadenza della presentazione della domanda oppure domiciliati in uno dei Comuni dell'Unione e non aver beneficiato del medesimo contributo nel Comune di residenza;
- b. essere stati iscritti ed aver frequentato la scuola secondaria di II° grado, sia statale che paritaria, ed aver riportato una votazione minima nello scrutinio finale di giugno non inferiore alla media del "7" oppure a "70/100" (senza debiti formativi);
- c. non aver frequentato da ripetenti l'anno scolastico al quale si riferiscono le borse di studio;
- d. appartenere a nuclei familiari il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in corso di validità alla data di scadenza della presentazione della domanda, non sia superiore ad € 30.000,00 ovvero al limite previsto annualmente dalla Regione Autonoma della Sardegna o dalla Giunta Comunale o dalla Giunta dell'Unione dei Comuni del Villanova.

Art. 34 – Esclusione dal beneficio

Durante l'istruttoria delle domande saranno escluse dal beneficio:

- a. le istanze presentate per studenti che non siano in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 33;
- b. le istanze non protocollate o protocollate dopo la data di scadenza della presentazione delle domande, prevista nel bando;
- c. le istanze non sottoscritte dal richiedente;
- d. le istanze parzialmente compilate o prive di dati essenziali per l'assegnazione del contributo;
- e. le istanze presentate per studenti appartenenti a famiglie il cui ISEE non sia in corso di validità alla data di scadenza della presentazione della domanda;
- f. le istanze non corredate da certificazione ISEE;
- g. le istanze non corredate da dichiarazione sostitutiva di certificato, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, attestante la votazione finale conseguita nell'anno scolastico al quale si riferiscono le borse di studio ovvero le istanze non corredate da certificazione dell'autorità scolastica con riportata la votazione finale conseguita nell'anno scolastico al quale si riferiscono le borse di studio.

Art. 35 – Importo e numero delle borse di studio da erogare

La Giunta dell'Unione dei Comuni del Villanova, compatibilmente alle risorse economiche disponibili, stabilisce il numero e l'importo delle borse di studio da assegnare per le scuole secondarie di II° grado.

Art. 36 – Criteri di assegnazione

Sulla base delle domande pervenute sarà elaborata la graduatoria delle borse di studio da assegnare. Per la sua stesura verranno presi in considerazione i seguenti criteri di valutazione:

a) VALUTAZIONE DEL REDDITO

VALORE ISEE		PUNTI
da € 0,00	a € 6.000,00	6
da € 6.000,01	a € 12.000,00	5
da € 12.000,01	a € 18.000,00	4
da € 18.000,01	a € 24.000,00	3
da € 24.000,01	a € 30.000,00*	2

*ovvero al limite previsto annualmente dalla Regione Autonoma della Sardegna

b) VALUTAZIONE DEL MERITO

Scuola secondaria di II° grado (classi dalla 1[^] alla 4[^])

VOTAZIONE		PUNTI
da 9,50	a 10,00	9
da 9,00	a 9,49	7
da 8,50	a 8,99	6
da 8,00	a 8,49	5
da 7,50	a 7,99	4
da 7,00	a 7,49	3

Scuola secondaria di II° grado (studenti diplomati o che hanno conseguito una qualifica professionale)

VOTAZIONE		PUNTI
da 95/100	a 100/100	9
da 90/100	a 94/100	7
da 85/100	a 89/100	6
da 80/100	a 84/100	5
da 75/100	a 79/100	4
da 70/100	a 74/100	3

Nella valutazione del merito scolastico non si terrà conto della votazione relativa alla religione cattolica e a quella relativa ad eventuali materie facoltative.

Nella formazione delle graduatorie finali, a parità di punteggio complessivo, avranno priorità gli studenti con ISEE più basso. In caso di ulteriore parità, verrà data priorità agli studenti più giovani età.

Gli assegni di studio che dovessero restare disponibili per carenza di partecipanti, ovvero concorrenti in possesso dei requisiti previsti dal bando, saranno distribuiti fra i classificati elevando la misura di ciascun assegno di studio.

Art. 37 – Presentazione delle domande

Gli interessati, i genitori per gli studenti minorenni e i maggiorenni per se stessi, devono presentare istanza di concessione del contributo all'Ufficio Protocollo del Comune di residenza, entro i termini stabiliti dal pubblico avviso, anche tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

Alla domanda, redatta utilizzando l'apposita modulistica e correttamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- certificazione ISEE in corso di validità alla data di scadenza della presentazione della domanda non superiore ad € 30.000,00 ovvero al limite previsto annualmente dalla Regione Autonoma della Sardegna o dalla Giunta Comunale o dalla Giunta dell'Unione dei Comuni del Villanova;
- dichiarazione sostitutiva di certificato, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, attestante la votazione finale conseguita nell'anno scolastico al quale si riferiscono le borse di studio ovvero certificazione dell'autorità scolastica con riportata la votazione finale conseguita nell'anno scolastico al quale si riferiscono le borse di studio.

Art. 38 – Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande è curata dal Responsabile del Procedimento del Comune di residenza che procederà alla formazione delle graduatorie, le quali verranno pubblicate in via provvisoria sull'Albo Pretorio dell'Unione dei Comuni del Villanova e dei Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni del Villanova.

Gli interessati, nei 10 giorni successivi alla pubblicazione, potranno presentare eventuali osservazioni o opposizioni.

Sulla base delle graduatorie definitive si provvederà con successivo atto a liquidare i relativi importi.

Art. 39 – Incompatibilità

La presente borsa di studio è cumulabile con le borse di studio a sostegno della spesa effettuata dalle famiglie per l'istruzione (Legge n. 62 del 10/03/2000, art. 1, comma 9) .

Capo VI Borse di studio per laureati

Art. 40 – Oggetto

Al fine di sottolineare l'importanza che l'istruzione qualificata ha e deve avere per lo sviluppo culturale e sociale di qualsiasi comunità, il presente capo disciplina l'intervento concernente l'assegnazione di borse di studio per laureati, finanziate con risorse dell'Unione dei Comuni del Villanova.

Art. 41 – Requisiti di partecipazione

Per poter richiedere la borsa di studio gli studenti laureati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. essere residenti da almeno un anno dalla data di scadenza della presentazione della domanda in uno dei Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni del Villanova;
- b. aver terminato positivamente una delle seguenti tipologie di corso di laurea: corso di laurea di primo livello (nuovo ordinamento); corso di laurea specialistica (nuovo ordinamento); corso di laurea del vecchio ordinamento.

Art. 42 – Esclusione dal beneficio

Durante l'istruttoria delle domande saranno escluse dal beneficio:

- a. le istanze presentate per studenti che non siano in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 41;
- b. le istanze non protocollate o protocollate dopo la data di scadenza della presentazione delle domande, prevista nel bando;
- c. le istanze non sottoscritte dal richiedente;
- d. le istanze parzialmente compilate o prive di dati essenziali per l'assegnazione del contributo;
- e. le istanze non corredate da dichiarazione sostitutiva di certificato di laurea, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, attestante il conseguimento della laurea, l'anno accademico e la relativa votazione ovvero le istanze non corredate da certificato di laurea rilasciato dall'Università con indicato l'anno accademico e la votazione conseguita.

Art. 43 – Importo e numero delle borse di studio da erogare

La Giunta dell'Unione dei Comuni del Villanova, compatibilmente alle risorse economiche disponibili, stabilisce di anno in anno il numero e l'importo delle borse di studio da assegnare per gli studenti neolaureati.

Art. 44 – Criteri di assegnazione

Sulla base delle domande pervenute sarà elaborata una graduatoria tenendo conto della votazione conseguita.

Relativamente all'ultima posizione utile in graduatoria, in caso di parità la borsa di studio verrà suddivisa in parti uguali fra gli aventi diritto.

La lode conseguita in aggiunta al punteggio massimo di 110/110, in caso di parità, sarà l'unico titolo di preferenza per l'assegnazione della borsa di studio.

I vincitori delle borse di studio si impegnano a consegnare una copia della tesi di laurea da conservare in apposita sezione nella Biblioteca comunale del Comune di residenza.

Art. 45 – Presentazione delle domande

Gli interessati devono presentare istanza di concessione della borsa di studio all'Ufficio Protocollo dell'Unione dei Comuni del Villanova entro i termini stabiliti dal pubblico avviso, anche tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

Alla domanda, redatta utilizzando l'apposita modulistica e correttamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- fotocopia del codice fiscale;
- dichiarazione sostitutiva di certificato laurea, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, art. 46, attestante il conseguimento della laurea, l'anno accademico e la relativa votazione ovvero certificato di laurea rilasciato dall'Università con indicato l'anno accademico e la relativa votazione.

Art. 46 – Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande è curata dal Responsabile del Procedimento dell'ufficio competente che procederà alla formazione delle graduatorie, le quali verranno pubblicate in via provvisoria sull'Albo Pretorio dell'Unione dei Comuni del Villanova e dei Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni del Villanova.

Gli interessati, nei 10 giorni successivi alla pubblicazione, potranno presentare eventuali osservazioni o opposizioni.

Sulla base delle graduatorie definitive si provvederà con successivo atto a liquidare i relativi importi.

Art. 47 – Incompatibilità

La presente borsa di studio non è cumulabile con eventuali altre borse di studio per laureati erogate dai Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni del Villanova.

TITOLO V MENSA SCOLASTICA

Capo VII

Servizio di mensa scolastica

(Legge Regionale n. 31 del 25/06/84 art. 2 lett. b, art. 6 lett. b, art. 8 comma 1)

Art. 48 – Oggetto

Il servizio di mensa scolastica è finalizzato ad agevolare la frequenza degli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado, nel caso di svolgimento di attività scolastica di tempo pieno e modulare che prevedano rientri pomeridiani.

Tale servizio pubblico a domanda individuale viene garantito dal "Gestore del servizio mensa scolastica" mediante la preparazione e la fornitura dei pasti.

Art. 49 – Beneficiari

Possono usufruire del servizio di mensa scolastica tutti gli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado territorialmente competente.

A tale servizio, così come previsto dall'art. 8, comma 1, della Legge Regionale n. 31 del 25/06/84, può fruire, a prezzo agevolato, il personale della scuola interessato insieme agli alunni. Può essere, inoltre, autorizzata la fruizione del servizio mensa scolastica, in forma completamente onerosa, ad altro personale che, pur non avendone diritto, svolga attività all'interno delle scuole.

Nel caso particolare di alunno domiciliato in uno dei Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni del Villanova l'accesso al servizio viene garantito nelle stesse modalità previste per gli alunni residenti in quel Comune.

Art. 50 – Modalità di accesso al servizio

I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio mensa scolastica devono presentare richiesta di fruizione del servizio nelle modalità indicate da pubblico avviso.

Nella domanda possono inoltre richiedere, allegando un certificato medico o un'autocertificazione, l'erogazione della dieta speciale rispettivamente per motivi di salute e/o per motivi religiosi o culturali.

L'iscrizione al servizio di mensa scolastica ha validità per l'intero anno scolastico, salvo disdetta da comunicare formalmente all'ufficio competente del Comune di residenza.

Art. 51 – Modalità di gestione del servizio

Le modalità di gestione del servizio di mensa scolastica sono rese note, prima dell'attivazione del servizio, con apposite comunicazioni consegnate agli alunni o pubblicate nel sito internet dell'Unione dei Comuni del Villanova e dei Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni del Villanova Comune.

L'Unione dei Comuni del Villanova cura la diffusione dei menù mediante l'affissione nei refettori dei singoli plessi scolastici e l'inserimento nel proprio sito internet istituzionale ed in quello dei Comuni appartenenti all'Unione.

Le richieste di diete speciali per motivi di salute e/o per motivi religiosi o culturali dovranno essere documentate, rispettivamente, con un certificato medico o un'autocertificazione: sarà l'ufficio competente ad inoltrare tali richieste al "Gestore del servizio mensa scolastica".

Per la gestione del servizio di mensa scolastica vengono assunte le necessarie forme di collaborazione anche con le Direzioni Scolastiche.

Art. 52 – Costo del servizio

Il costo complessivo del servizio di mensa scolastica viene finanziato con fondi comunali, con contributi regionali e con tariffe a carico dell'utenza.

La refezione scolastica, essendo un servizio a domanda individuale la cui fruizione è possibile solo mediante richiesta di iscrizione, comporta un vincolo contrattuale e conseguente pagamento delle tariffe da parte degli utenti o di chi ne fa le veci.

La determinazione delle tariffe a carico dell'utenza degli alunni residenti in uno dei Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni del Villanova o domiciliati in uno dei Comuni dell'Unione, salvo conferma, è demandata di anno in anno alla rispettiva Giunta Comunale.

Per gli utenti non residenti in uno dei Comuni dell'Unione dei Comuni del Villanova e non domiciliati in uno dei Comuni dell'Unione la quota di contribuzione è l'intero costo del servizio sostenuto dall'Unione dei Comuni del Villanova.

I Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni del Villanova non concorrono alla spesa del costo del pasto per gli alunni residenti che frequentano Istituti Scolastici non territorialmente competenti.

Per quanto concerne il personale della scuola interessato insieme agli alunni, la quota dovuta per la fruizione del servizio mensa scolastica è corrisposta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca salvo diverse disposizioni.

Art. 53 – Pagamento del servizio

La partecipazione al costo del servizio di mensa scolastica da parte dell'utente si basa sul sistema di "prepagato", fatti salvi i casi di agevolazioni per difficoltà economiche previsti dai Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni del Villanova.

Le modalità di pagamento da parte dell'utenza sono rese note prima dell'attivazione del servizio.

I buoni pasto per gli alunni possono essere ritirati, nei giorni prestabiliti, presso l'ufficio competente del Comune di residenza esibendo le relative ricevute di pagamento.

Nel caso di utilizzo di un sistema automatico di prenotazione dei pasti non vengono impiegati i buoni pasto e l'importo versato per usufruire del servizio costituisce il "Borsellino familiare".

I pagamenti vengono caricati nel "Borsellino familiare" nei giorni prestabiliti presso l'ufficio competente del Comune di residenza in seguito alla consegna delle ricevute di versamento.

Art. 54 – Mancato pagamento del servizio

Nel caso di mancato pagamento delle tariffe dovute da parte dell'utente, l'ufficio competente provvederà ad inoltrare apposito sollecito di pagamento con la fissazione di un congruo termine. Trascorsi inutilmente il suddetto termine, provvederà altresì all'invio di apposita diffida. Trascorso inutilmente anche il periodo fissato per l'adempimento, avvierà la procedura di riscossione coattiva che comporterà la decadenza dal diritto di fruizione del servizio in quanto servizio non obbligatorio. Agli utenti insolventi saranno addebitate tutte le spese necessarie per il recupero di quanto dovuto.

L'ufficio competente, verificato il mancato pagamento delle quote, si riserva la facoltà di sospendere l'iscrizione al servizio per l'anno scolastico successivo.

L'alunno potrà essere riammesso ad usufruire del servizio solo dopo aver pagato quanto dovuto.

Art. 55 – Controlli

Gli organi preposti al controllo del servizio di mensa scolastica sono l'Unione dei Comuni del Villanova, i Comuni appartenenti all'Unione nei quali è attivo il servizio di mensa scolastica, l'Azienda Sanitaria competente territorialmente e, se istituita, la Commissione Mensa.

Ognuno per quanto di competenza, effettua periodiche verifiche in ordine alle modalità di conduzione del servizio ed al controllo sui generi alimentari, sui locali, sulle attrezzature e sul menù.

Art. 56 – Commissione Mensa

La Commissione Mensa può essere istituita con apposito regolamento che ne disciplina la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento in quanto organo di informazione e consultazione, senza poteri e/o funzioni di tipo decisorio o vincolante, tra i rappresentanti dei Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni del Villanova, il "Gestore del Servizio", i docenti e i genitori.

TITOLO VI TRASPORTO SCOLASTICO

Capo VIII Servizio di trasporto scolastico (Legge Regionale n. 31 del 25/06/84 art. 2 lett. a, art. 6 lett. a)

Art. 57 – Oggetto

Il servizio di trasporto scolastico viene organizzato per consentire a tutti gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado di frequentare la scuola più vicina alla loro abitazione, secondo percorsi specifici di andata e ritorno con l'individuazione di punti di raccolta.

Il servizio di trasporto inizia con l'accesso degli alunni al mezzo di trasporto e termina con la discesa dallo stesso.

Art. 58 – Beneficiari

Possono usufruire del servizio di trasporto scolastico tutti gli alunni residenti in uno dei Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni del Villanova frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado territorialmente competente.

Nel caso particolare di alunno domiciliato in uno dei Comuni dell'Unione, l'accesso al servizio viene garantito nelle stesse modalità degli alunni residenti in quel Comune.

Art. 59 – Modalità di accesso al servizio

I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico devono presentare richiesta di fruizione del servizio nelle modalità indicate da pubblico avviso.

L'iscrizione al servizio di trasporto scolastico ha validità per l'intero anno scolastico, salvo disdetta da comunicare formalmente all'ufficio competente del Comune di residenza.

La compilazione del modulo di iscrizione comporterà la sottoscrizione di presa visione ed accettazione da parte del responsabile dell'obbligo scolastico (genitore, tutore, etc.) di tutte le norme contenute nel presente regolamento e, più specificatamente, delle norme relative alla sicurezza e alla responsabilità, alle modalità di salita e di discesa dai mezzi.

Agli utenti ammessi ad usufruire del servizio verrà rilasciato un apposito tesserino di iscrizione, con valenza per tutta la durata del ciclo scolastico, che dovrà essere esibito a richiesta del conducente o di un dipendente del Comune al momento della salita sul mezzo di trasporto.

Non viene garantito, per il trasporto degli alunni, il servizio con accompagnatore.

L'Unione dei Comuni del Villanova, se necessario, si riserva la facoltà di utilizzare sugli scuolabus accompagnatori ed installare strumenti atti a garantire la sicurezza dei trasportati durante il tragitto ed al momento della salita e della discesa dal mezzo.

Art. 60 – Modalità di gestione del servizio

Il servizio di trasporto viene garantito direttamente dal Comune oppure tramite esternalizzazione del servizio.

Tale servizio viene svolto con mezzi in regola con la normativa vigente in materia ed autisti idonei ed in possesso dei requisiti di legge.

In caso di alunno portatore di disabilità, il mezzo di trasporto dovrà essere idoneo al trasporto dell'alunno disabile e nel caso quest'ultimo non sia in grado di servirsi dei mezzi pubblici, saranno assicurate modalità di trasporto individuali secondo quanto disposto dalla Legge. n. 104/1992, art. 26, comma 2.

Il servizio si effettua, secondo il calendario annualmente stabilito dagli organismi scolastici, in orario antimeridiano e pomeridiano.

Entro il 15 ottobre l'ufficio competente predispone il piano annuale di trasporto con l'indicazione delle fermate e degli orari sia per l'andata che per il ritorno.

Detto programma può essere predisposto, eccezionalmente, anche prima del 15 ottobre purché venga assicurato l'inizio del servizio fin dal primo giorno di scuola.

Nei rapporti con le famiglie l'ufficio competente si impegna ad adottare comportamenti improntati alla massima collaborazione e disponibilità, secondo quanto previsto dalle vigenti norme sulla trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 61 – Costo del servizio

Il costo complessivo del servizio di trasporto scolastico viene normalmente finanziato con fondi comunali e con contributi regionali.

Art. 62 – Comportamento degli utenti

L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come un ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.

Gli alunni durante il servizio di trasporto dovranno tenere il seguente corretto comportamento:

- durante gli spostamenti gli alunni utenti del servizio devono tenere un comportamento corretto evitando spinte ed accalcamenti durante la salita e la discesa;
- una volta saliti sul mezzo gli alunni devono immediatamente trovare posto a sedere prima che lo stesso si rimetta in movimento;
- durante il tragitto è assolutamente vietato alzarsi dal proprio posto a sedere, affacciarsi ai finestrini e creare schiamazzi per evitare disturbo e distrazione all'autista del mezzo;
- è assolutamente vietato danneggiare i sedili e di rivestimenti in genere del mezzo con scritte, tagli, incisioni, ecc.;
- approssimandosi alla fermata, l'alunno non deve muoversi dal proprio posto a sedere fino a che il mezzo non si è fermato e, solo allora, può alzarsi ed avvicinarsi all'uscita.

Art. 63 – Sanzioni

Nel caso di violazione delle norme comportamentali di cui al precedente articolo 62, l'ufficio competente adotterà i seguenti provvedimenti, rendendo nota la situazione alle famiglie:

- richiamo verbale;
- avviso formale ai genitori del comportamento scorretto del proprio figlio;
- sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo.

Qualora gli alunni non si attengano alle indicazioni impartite ed anche se invitati dall'autista non rispettino le regole date, si provvederà nei loro confronti secondo la seguente procedura:

- ad un primo comportamento scorretto, tenuto dall'alunno e riferito dall'autista, fa seguito il richiamo verbale all'alunno;
- se il comportamento scorretto viene ripetuto, a seguito di segnalazione e/o relazione dell'autista trasmessa per conoscenza al dirigente scolastico, il più possibile circostanziata, farà seguito comunicazione scritta alla famiglia;
- qualora il comportamento dall'alunno non muti e questo generi all'interno del mezzo confusione o pericolo tale da mettere a repentaglio gli stessi alunni trasportati, previa comunicazione alla famiglia e al dirigente scolastico, l'alunno sarà sospeso dal servizio per un periodo proporzionato all'infrazione commessa, per un massimo di cinque giorni consecutivi;

- qualora tale comportamento scorretto dovesse nuovamente presentarsi si potrà giungere alla espulsione dell'alunno dal servizio;
- il comportamento gravemente scorretto nei confronti di altri utenti, dell'autista e dell'eventuale accompagnatore comporta direttamente l'ammonizione scritta e, in caso di recidiva, l'espulsione immediata dalla fruizione del servizio.

La gravità della scorrettezza si valuta in ordine all'entità del rischio causato per l'alunno stesso e per gli altri passeggeri, nonché in quanto lesiva delle dignità altrui e quindi in grado di pregiudicare una tranquilla fruizione del servizio.

In caso di danni arrecati al mezzo ed a terzi, le famiglie saranno chiamate a risarcirli, previa quantificazione degli stessi e, in relazione alla loro gravità, sarà immediata la sospensione o l'esclusione dal servizio.

Art. 64 – Sicurezza e responsabilità

Le operazioni di salita e discesa saranno effettuate esclusivamente nei punti stabiliti dalle Amministrazioni comunali per la fermata.

La responsabilità del servizio termina per gli alunni utenti del mezzo di trasporto scolastico nel momento in cui si scende dal mezzo; è, pertanto, esclusa ogni possibile responsabilità al di fuori di detti spazi.

La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto degli utenti, per cui una volta che essi sono scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada non potrà costituire onere a suo carico. Sarà la famiglia che dovrà provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata stabilita alla propria abitazione.

La famiglia è responsabile del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e i punti di salita e di discesa.

L'Unione dei Comuni del Villanova e le Amministrazioni comunali dei Comuni appartenenti all'Unione non si assumono alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dal mezzo di trasporto.

La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere alla fermata del mezzo di trasporto il proprio figlio all'orario stabilito.

Nel caso di assenza della persona adulta preposta al ritiro del bambino, il genitore dovrà dare eventualmente atto, al momento dell'iscrizione, che il figlio/a è in grado di ritornare autonomamente alla propria abitazione, rimanendo comunque responsabile del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e la fermata.

Art. 65 – Rapporti con le Istituzioni Scolastiche

Entro il mese di luglio, le Istituzioni Scolastiche sono tenute a comunicare all'ufficio competente il calendario scolastico dell'anno successivo, compresi gli orari dei rientri pomeridiani previsti, ai fini della predisposizione del piano annuale di trasporto.

Nel caso di variazioni nel corso dell'anno scolastico dell'orario delle attività didattiche dovute ad assemblee o scioperi del personale della scuola, i Dirigenti Scolastici dovranno trasmettere all'ufficio competente, con congruo anticipo, specifica comunicazione.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 66 – Pubblicità e modifiche del regolamento

Il presente regolamento sarà disponibile sul sito internet istituzionale dell'Unione dei Comuni del Villanova.

Eventuali modifiche dovranno essere adottate nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa.